



COMUNE DI OULX

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
finanziario@comune.oulx.to.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (T.R.S.U.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 25.10.1995
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 05.12.1996
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29.12.1997
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.03.2000
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22.12.2000
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27.09.2001
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 23.12.2002
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 12.03.2007

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 - Istituzione della tassa

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di OULX apposita tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 2 – Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

3. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa entro m. 500 dal perimetro cui al Regolamento per la gestione della raccolta RSU, del 30% da m. 501 a m. 1500, del 20% oltre m. 1500.

4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

5. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

6. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dai commi precedenti.

7. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

8. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alla persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 3 - Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione

si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Abrogato dalla legge n. 549 del 28.12.1995.

3. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 5 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6 – Parametri

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento, qualora siano attuate modalità differenziate di raccolta e siano attuate modalità differenziate di raccolta e siano oggettivamente rilevabili le differenze di costo.

2. Le tariffe per ogni categoria sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, applicando i criteri suggeriti dal Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze nella Circolare 22.06.1994 n. 95/E, seguendo gli schemi allegato A al presente Regolamento.

Art. 7 - Locali ed aree tassabili

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo qualunque ne sia la destinazione d'uso.

2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, soppalchi accessibili alle persone, ecc.) escluse le cantine, le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osteria, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze che non siano aree scoperte, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro

caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del DPR n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;

- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

3. Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
- le aree scoperte, comprese le aree a verde, se operative.

Art. 8 - Locali ed aree non tassabili

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- le superfici e le parti utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
- le aree scoperte accessorie e pertinenziali non adibite ad uso proprio.

Art. 9 - Computo delle superfici

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dal bimestre solare successivo.

3. La superficie di riferimento imponibile non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie risultante a catasto.

Art. 10 - Tariffe per particolari condizioni di uso

1. La tariffa unitaria è ridotta:

a) del 30% per le abitazioni con unico occupante, il quale al primo gennaio di riferimento risulti residente nel comune, a condizione che i locali non vengano utilizzati, nemmeno in parte, nel corso dell'anno, per la locazione o il comodato in favore di terzi, ovvero come abitazione di villeggiatura per l'occupante ed i suoi familiari;

b) del 20% nei confronti dell'utente che, disponendo di un'abitazione a disposizione non utilizzata da altri soggetti, risiede o abbia la dimora, per oltre sei mesi l'anno, all'estero;

c) del 20% nei confronti degli agricoltori (imprenditori agricoli a titolo principale) occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.

L'ufficio competente effettua, per il riconoscimento delle riduzioni, le verifiche sulla sussistenza dei requisiti previsti.

2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dal bimestre solare successivo alla data della richiesta. Il contribuente è tenuto a comunicare entro la fine del bimestre solare successivo e comunque non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dal

bimestre solare successivo a quello della perdita dei requisiti che hanno dato luogo alla riduzione tariffaria, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 11 - Agevolazioni e riduzioni

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa si applica con una riduzione di tariffa del 10%;

b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con una riduzione di tariffa del 10%;

2. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

- c) le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadrati, utilizzate da persone di età superiore a 60 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 60 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS, o redditi inferiori, e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto;
- d) le scuole di ogni ordine e grado;
- e) gli ospedali pubblici e le strutture sanitarie pubbliche.

3. Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste ai punti a) e b) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

4. Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/93, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 12 - Classificazione dei locali ed aree

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA A

- 1) Abitazioni private.
- 2) Attività ricettivo alberghiere.
- 3) Collegi, case di vacanze, convivenze, case di riposo.

CATEGORIA B

- 1) Attività commerciali all'ingrosso o con superfici espositive; mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.
- 2) Aree ricreative turistiche, quali campeggi, parchi gioco e parchi di divertimento.

CATEGORIA C

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose.
- 2) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
- 3) Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari; pese pubbliche; distributori di carburante; parcheggi.

CATEGORIA D

- 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle Categorie B, E ed F.
- 2) Circoli sportivi e ricreativi.

CATEGORIA E

- 1) Attività di produzione artigianale o industriale.
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili, sia in locali che in aree scoperte (ambulanti).
- 3) Attività artigianali di servizio.

CATEGORIA F

- 1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie.
- 2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, sia in locali che in aree scoperte (ambulanti).

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Art. 13 - Tassa giornaliera.

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base

a tariffa giornaliera. S'intende temporaneo l'uso di locali o aree inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%. Le occupazioni temporanee determinano l'obbligo di corrispondere la sola tassa per lo smaltimento dei rifiuti e non anche l'addizionale ECA e l'ulteriore 5% di tributo provinciale in considerazione del fatto che la tassa giornaliera viene riscossa dal soggetto che gestisce la COSAP mediante pagamento diretto o proprio CCP e non già con le modalità previste per l'elenco ordinario.

3. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento del canone per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/93; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 14 - Denunce

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

- per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti o del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l’immobile a disposizione;
- per i soggetti diversi delle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell’ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 15 - Accertamento e controllo.

1. Ai fini dell’acquisizione dei dati necessari per l’accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 507/93:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell’ufficio comunale o il personale incaricato all’accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

3. Il Comune assicura l'esatta osservanza dell'art. 11 della Legge 27.07.2000 n. 212 inerente il diritto di interpello del contribuente.

4. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica in caso di insufficienti o tardivi versamenti ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omesso versamento. Provvede inoltre all'accertamento in rettifica per l'infedele dichiarazione cui all'art. 14 ed all'accertamento d'ufficio per l'omessa dichiarazione cui all'art. 14. A tal fine emette avviso di accertamento motivato e contenente tutti gli elementi previsti dall'art. 1 comma 162 della Legge 296/2006 con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Tali disposizioni sono applicabili anche ai rapporti pendenti al 1.1.2007.

5. Non si procede ad accertamento o a riscossione ,anche coattiva , qualora l'importo totale annuo del credito tributario, comprensivo di sanzioni ed interessi, non superi l'importo di € 10,00.

Art. 16 - Riscossione

1. Gli importi dovuti per il tributo, i relativi addizionali, accessori e sanzioni, sono iscritti in appositi elenchi nominativi, sottoscritti dal Funzionario Responsabile, e non vengono più iscritti nei ruoli cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/93, poiché l'Ente gestisce la tassa in forma diretta dall'1.01.2000.

2. La tassa cui al comma 1 verrà riscossa mediante "bollette" o "avvisi di pagamento" annuali con indicazione del cespite, della tariffa applicata alla superficie imponibile e della somma da pagare, con allegato bollettino postale a valersi su specifico c/c postale intestato a "COMUNE DI OULX TAR SU SERVIZIO TESORERIA".

3. La tassa verrà posta in riscossione l'anno successivo a quello di riferimento in quattro rate bimestrali.

4. La scadenza indicata nel bollettino avrà valenza quale termine ultimo per il pagamento da effettuarsi in un'unica soluzione (termine 2° rata). In alternativa il contribuente potrà optare per il pagamento rateale suddiviso nelle 4 rate indicate nel bollettino stesso.

5. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. (art. 1 commi 166/167/168 Legge 296/2006).

6. Il Comune, su istanza del contribuente e dopo verifica può autorizzare, con atto scritto ed inviato al contribuente anche via fax o via mail, la compensazione dei propri tributi per le somme dovute a debito ed a credito se il versamento avviene attraverso il conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale.

Art. 17 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone il discarico o il rimborso entro 180 giorni. Il discarico o il rimborso della tassa riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di inserimento nell'elenco nominativo cui all'art. 16, comma 1.

2. In ogni altro caso il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Sulle somme dovute a seguito procedure di accertamento o di accertamento in rettifica e sulle somme dovute per rimborsi si applica l'aumento di un punto percentuale rispetto agli interessi legali vigenti. Gli interessi sono calcolati

con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 18 - Sanzioni

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 come sostituito dal D.Lgs. n. 473 del 18.12.1997.

2. Per i casi di omesso, parziale, tardivo versamento del tributo riscosso in forma diretta, si applicano le sanzioni previste dell'art. 13 del D.Lgs. 471/97. (Il termine previsto per il pagamento è la data di scadenza delle singole rate comprese nell'elenco dell'anno di riferimento, mentre nel caso di omissione totale o decadenza del diritto di rateizzazione, il termine previsto è la data di scadenza della seconda rata, per l'intero importo ai sensi art. 16 comma IV).

3. In ogni ipotesi del comma 2 si applicano gli interessi calcolati ai sensi dell'art. 17 comma 3 sulla sola imposta non corrisposta o corrisposta in parte o tardivamente.

4. Le procedure cui ai commi 2 e 3 vengono attivate solo qualora il contribuente non si avvalga delle possibilità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97. L'ufficio invita, anche in forma scritta, il contribuente all'utilizzo di detta possibilità.

5. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 si consente al contribuente di sanare spontaneamente le violazioni cui al comma 2 del presente anche successivamente al trentesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento e nei termini della presentazione della dichiarazione (20 gennaio dell'anno successivo) ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97 anche se tale pagamento non è legato alla presentazione di denuncia. L'ufficio invita, anche in forma scritta, il contribuente all'utilizzo di tale possibilità.

Art. 19 - Autotutela

1. Il Funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti gestori possono annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza del termine per ricorrere in giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- Grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- Valore della lite;
- Costo della difesa;
- Costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Qualora il provvedimento si divenuto definitivo si procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto.

4. Nell'ipotesi in cui il soggetto che svolge l'attività di accertamento è diverso da quello che svolge l'attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza emanati.

Art. 20 - Contenzioso e riscossione coattiva.

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, l'avviso di pagamento, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

2. La riscossione coattiva della tassa, poiché svolta in forma diretta dall'Ente ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.97 n. 446 e del vigente regolamento delle Entrate del Comune avverrà con la procedura indicata del R.D. 14.04.1910 n. 639. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo (art. 1 comma 163 L. 296/2006).

3. E' attribuita la Funzionario responsabile la sottoscrizione dell'ingiunzione e ogni altra attività necessaria alla riscossione coattiva.

4. Il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate trova riscontro nel regolamento generale delle entrate.

5. L'ingiunzione fiscale conterrà anche gli interessi nella misura prevista dall'art. 17 comma 3 calcolati sull'importo della sola imposta dal 61esimo giorno successivo alla data di notificazione dell'accertamento e fino alla data di sottoscrizione dell'ingiunzione stessa, oltre le spese di notificazione spettanti all'Ufficiale Giudiziario o ai notificatori eventualmente identificati ai sensi art. 1 commi 158, 159, e 160 della Legge 296/2006.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero dall'1.01.2007, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 22 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ad esclusione dell'art. 72 nonché quanto previsto dalla Legge 296/2006.

SOMMARIO

TITOLO I	2
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA	2
<i>Art. 1 - Istituzione della tassa</i>	2
<i>Art. 2 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa</i>	2
<i>Art. 3 - Presupposto della tassa ed esclusioni</i>	3
<i>Art. 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo</i>	4
<i>Art. 5 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione</i>	5
TITOLO II	5
TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA	5
<i>Art. 6 - Parametri</i>	5
<i>Art. 7 - Locali ed aree tassabili</i>	6
<i>Art. 8 - Locali ed aree non tassabili</i>	7
<i>Art. 9 - Computo delle superfici</i>	8
<i>Art. 10 - Tariffe per particolari condizioni di uso</i>	8
<i>Art. 11 - Agevolazioni e riduzioni</i>	9
<i>Art. 12 - Classificazione dei locali ed aree</i>	10
<i>Art. 13 - Tassa giornaliera</i>	11
TITOLO III	12
DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE.....	12
<i>Art. 14 - Denunce</i>	12
<i>Art. 15 - Accertamento e controllo</i>	13
<i>Art. 16 - Riscossione</i>	14
<i>Art. 17 - Rimborsi</i>	15
<i>Art. 18 - Sanzioni</i>	16
<i>Art. 19 - Autotutela</i>	16
<i>Art. 20 - Contenzioso e riscossione coattiva</i>	17
TITOLO IV	18

DISPOSIZIONI FINALI.....	18
<i>Art. 21 - Abrogazioni</i>	<i>18</i>
<i>Art. 22 - Norme di rinvio</i>	<i>18</i>